



**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

**Nona Sezione Civile**

\*\*\*\*\*

Il Giudice Designato,  
Sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Vista la richiesta avanzata dalla Questura di Torino in data 13.7.2020 di convalida del trattenimento presso il C.P.R. "Brunelleschi" di Torino del sig. nato in Tunisia il

Rilevato che:

- il trattenuto ha fatto ingresso al C.P.R. in data 3.7.2020, in forza di provvedimento del Questore di Trapani emesso e notificato all'interessato in pari data, in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Trapani in data 3.7.2020;
- il trattenimento è stato convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 6.7.2020;
- il trattenuto ha formalizzato la domanda di protezione internazionale in data 13.7.2020;

Rilevato che la richiesta di convalida della Questura di Torino è motivata in ragione della natura strumentale della domanda di protezione internazionale, avendo l'interessato formalizzato tale richiesta solo dopo l'emissione del decreto prefettizio di espulsione;

Ritenuto che nella fattispecie in esame non sussistano elementi sufficienti dai quali poter inferire la natura strumentale della domanda di protezione internazionale formulata dal trattenuto, tenuto conto, da un lato, del brevissimo lasso di tempo intercorso rispetto alla data di ingresso del predetto in Italia (19.6.2020) e considerato, dall'altro, che non vi è prova che il trattenuto, anteriormente alla compilazione del "foglio notizie" del 19.6.2020 (Prot. n. 220071), abbia ricevuto l'informativa di cui all'art. 10 *ter* T.U.I. e sia stato, perciò, posto nelle condizioni, già in allora, di determinarsi in modo consapevole in ordine alla richiesta di protezione internazionale. Il "foglio notizie" del 19.6.2020, infatti, non contiene alcuna attestazione circa la previa consegna al trattenuto dell'informativa sulla procedura di protezione internazionale, né i due fogli allegati agli atti della Questura, redatti nella sola lingua araba e uno solo dei quali sottoscritto in calce dal trattenuto, recano alcuna data circa la loro consegna al trattenuto, con la conseguenza di non potersi desumere la natura strumentale o pretestuosa della domanda di protezione internazionale dalla sola circostanza che il trattenuto non l'abbia formalizzata immediatamente dopo lo sbarco e comunque nei quattordici giorni prima dell'emanazione del decreto di espulsione;



Ritenuto, per quanto sopra, che non ricorrano i presupposti per convalidare il trattenimento ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.Lgs. 142/2015;

**P.Q.M.**  
**NON CONVALIDA**

il trattenimento presso il locale C.P.R. di nato in Tunisia il

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente Ordinanza e per gli adempimenti di competenza.

Torino, li 14.7.2020 (ore 14.00)

Il Giudice  
Daniela CULOTTA

